

Codice A1400A

D.D. 22 novembre 2021, n. 1844

D.G.R. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016. Approvazione stipula convenzione con ASL TO5 del dott. Mario TRAINA.



ATTO DD 1844/A1400A/2021

DEL 22/11/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: D.G.R. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016. Approvazione stipula convenzione con ASL TO5 del dott. Mario TRAINA.

Vista la legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 che ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Vista la deliberazione n. 39-6099 del 7/12/2017 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Vista la D.D. della Direzione Sanità n. 90 del 9/2/2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, attuativa, ai sensi dell'art.3 dell'accordo quadro di cui sopra.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

Rilevato che l'ASL TO5 ha recepito e sottoscritto l'accordo di cui sopra;

Ritenuto opportuno stipulare con suddetta ASL apposita convenzione per la collaborazione del Dott. Mario Traina – profilo professionale Dirigente dipendente ASL TO5, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità e Welfare Settore Programmazione Servizi Sanitari e Socio Sanitari, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione.

Assunta agli atti la Deliberazione n. 565 del 2/9/2021 con la quale l'ASL in parola ha approvato la stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata pari a mesi 12 (in lettere dodici), a decorrere dalla data della presente convenzione, con impegno medio pari a tre giorni/settimana.

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- Vista la D.G.R. . 39-6099 del 7/12/2017;
- Vista la Determinazione dirigenziale n. 90 del 9/02/2018, con cui approva lo schema tipo di convenzione tra la Regione Piemonte e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016.

determina

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai fini della stipula, la convenzione con l'ASL TO5 il cui testo è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017, del Dott. Mario Traina, dirigente dell'ASL TO5, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione.

Di stabilire che la collaborazione, della durata di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, dovrà svolgersi con le modalità riportate nello schema di Convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Di dare atto che la collaborazione di cui trattasi è fornita senza oneri di spesa a carico della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23 comma 1 lettera d.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE SANITÀ E WELFARE, L’A.S.L. TO5 PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. MARIO TRAINA, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 DEL 7.12.2017, NELL’AMBITO DELLA “DIREZIONE SANITÀ E WELFARE”.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell’ambito delle tematiche relative allo studio, all’approfondimento, alla ricerca ed all’organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all’articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell’espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell’ambito dell’amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39–6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l’Accordo–Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l’attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

l’Azienda Sanitaria Locale TO5, con Deliberazione n. 565 del 2/9/2021, ha

approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con Atto del Direttore Regionale Sanità e Welfare n. ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

La Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, nella persona del Direttore Regionale pro-tempore Dott. Mario Minola, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede della Direzione, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L' Azienda Sanitaria Locale TO5, nella persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Michele Pescarmona, ai fini del presente accordo domiciliata presso la sede dell'Azienda,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse allo sviluppo delle attività di sviluppo delle azioni previste dal PNRR alla Missione 6: case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali. Tali attività sono svolte a supporto e nel contesto delle funzioni assegnate al Settore programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità e Welfare della Regione Piemonte – Direzione Sanità – il Dott. Mario Traina - profilo professionale: Dirigente dipendente dell'ASL TO5.

3. L'assegnazione temporanea del Dott. Mario Traina ha la durata pari a

mesi 12 (in lettere dodici), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con impegno medio pari a 3 giorni/settimana.

L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto Dott. Mario Traina presso il Settore programmazione Servizi Sanitari e Socio Sanitari della Direzione Sanità Welfare della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze

5. Per il periodo di assegnazione temporanea il Dott. Mario Traina è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. Il Dott. Mario Traina permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL TO5. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione

della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore é inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Direttore/Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, il Dott. Mario Traina é tenuto a restituire al Direttore/Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2

bis della Legge 7.8.1990 e s.m.i.

Torino, li

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE

ALLA SANITA' E WELFARE

Dott. Mario Minola

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE ASL TO5

Dott. Angelo Michele Pescarmona

(firmato digitalmente)